

**RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE
(VIR)**

OGGETTO: Decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 recante: “Istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94”.

- **Amministrazione responsabile dell’adozione:** Ministero della Giustizia di concerto con i Ministeri dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo economico.
- **Data di entrata in vigore:** 3 marzo 2010
- **Indicazione del referente dell’amministrazione:** dr. Carmelo BARBIERI;
telefono 06/68852590,
indirizzo email: carmelo.barbieri@giustizia.it

ASPETTI INTRODUTTIVI

- a) In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 del D.P.C.M. 19.11.2009 n° 212, “Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246”, si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell’atto normativo in esame sull’attività dei cittadini, sulle imprese, sull’organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi a posteriori i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell’atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l’effettivo impatto sull’ordinamento e sui relativi destinatari.
- b) Rispetto alla materia oggetto dell’intervento normativo in oggetto indicato si evidenziano i seguenti provvedimenti:
- Il decreto- legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, ha istituito l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata a cui è stato attribuito il compito di amministrare i beni successivamente all’adozione del provvedimento di confisca di primo grado.
La disciplina è poi confluita nel D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice della leggi antimafia).
 - Il decreto del Ministro della giustizia 19 settembre 2013, n. 160 (pubblicato nella G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, entrato in vigore l’08/02/2014) recante “Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto

legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia" che dà attuazione a quanto previsto dagli articoli 3, comma 4, 9, e 10 del decreto legislativo n. 14 del 2010 di cui in oggetto.

- il decreto del Presidente della Repubblica (in corso di emanazione) recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n.14.

SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA'

Il D.lgs. n. 14 del 4 febbraio 2010 è stato emanato in attuazione della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e, segnatamente, dell'articolo 2, comma 13, recante "*Delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli Amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575*". Tale norma, in particolare, dispone che l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "*Codice delle leggi e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*") venga istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo economico.

Come evidenziato nella relazione AIR, il decreto legislativo n. 14 del 2010, attraverso l'istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari presso il Ministero della giustizia che vigila sull'attività degli iscritti, realizza l'obiettivo di introdurre una disciplina uniforme sul territorio nazionale operando su due direttrici complementari.

Da un lato il provvedimento in oggetto indica per via legislativa i requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione al suddetto Albo - articolato in due sezioni (ordinaria e quella di esperti in gestione aziendale)- delineando l'ambito delle attività oggetto della professione, il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione degli esperti, le modalità di calcolo del corrispettivo per le loro prestazioni e la disciplina transitoria per la fase di prima formazione dell'Albo. Dall'altro, rinvia ad alcuni decreti ministeriali e ad un decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, la completa definizione di quanto allo stesso demandato.

Come sopra evidenziato, il 19 settembre 2013 è stato emanato il decreto del Ministero della Giustizia n. 160, che disciplina il "*Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione*

nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia".

Ai sensi dell'art. 3 del D.M citato: " l'Albo è tenuto con modalità informatiche...è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della Giustizia..."; l'accesso ad esso "ha luogo esclusivamente con modalità telematiche".

Sulla base di quanto evidenziato dal Direttore Generale della giustizia civile, responsabile della tenuta dell'Albo, la mancanza di risorse umane con qualifica professionale di informatico, non ha reso possibile l'avvio dell'Albo nelle modalità telematiche previste dal regolamento ministeriale sopra indicato. Per ovviare a tale difficoltà la suddetta Direzione, subito dopo la pubblicazione del D.M 160/2013, ha avviato una interlocuzione con la Direzione sistemi informativi automatizzati (DGSIA) di questo Ministero al fine di predisporre un programma software all'uopo necessario per il funzionamento in modalità online dell'Albo. L'interlocuzione con la DGSIA e, a tal fine, la progettazione del sistema è stata resa possibile per la contingente presenza, in assegnazione temporanea, di due addetti informatici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP).

La realizzazione del programma software è prevista per il mese di maggio 2015.

In sede di prima formazione, in attesa dell'avvio del programma informatico, l'Albo degli Amministratori Giudiziari è stato costituito in forma cartacea. Ad oggi, sono state presentate circa 5.354 domande di iscrizione di cui 3.213 per la sezione di esperti in gestione aziendale.

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI

Il mancato avvio dell'Albo nelle modalità telematiche non consente allo stato di valutare i costi prodotti dal provvedimento sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Con il funzionamento a regime dell'Albo e, successivamente all'entrata in vigore del DPR sopra citato relativo alle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo, sarà possibile effettuare un'analisi più dettagliata oltre che costi prodotti anche degli effetti del provvedimento relativamente alle attività economiche, alle piccole medie imprese e all'impatto concorrenziale.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI

Pur con i limiti dovuti alle difficoltà applicative sopra esplicitate (*cfr.* anche *sub sez. 5*) il provvedimento in oggetto incide positivamente sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche. L'Albo degli amministratori giudiziari raccoglie infatti figure idonee a garantire, attraverso criteri di trasparenza e di rotazione degli incarichi, una

specificità professionalità nel delicato processo di gestione dei beni sequestrati alle organizzazioni criminali in tal modo eliminando la principale criticità riscontrata nella prassi giudiziaria del sistema previgente, sostanzialmente deregolamentato, in cui gli uffici giudiziari del territorio nazionale adottavano criteri estremamente eterogenei per la nomina degli amministratori giudiziari scelti per lo più *intuitu persona*.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

A causa dei dubbi interpretativi sorti in sede di prima applicazione del d.lgs. n. 14/2010 (vedi sub sez. 5), ad oggi non sono stati adottati provvedimenti di sospensione o di cancellazione dall'Albo da parte del Direttore generale della giustizia civile (Dipartimento per gli affari di giustizia), "responsabile" della tenuta dell'Albo, relativamente all'osservanza da parte dei destinatari delle prescrizioni contenute nell'atto normativo.

SEZIONE 5 - CRITICITA'

Una prima criticità è stata sollevata dagli amministratori giudiziari e ha riguardato la permanenza, in questa fase di prima applicazione, dell'obbligo di pagamento del contributo per la tenuta dell'Albo (articolo 9 del d.lgs. n. 14/2010), contributo che il regolamento ministeriale D.M. n. 160 del 2013, ha fissato in cento euro da versare entro il 31 gennaio di ogni anno.

Tali dubbi sono stati superati nel senso che l'obbligo di versamento del contributo è pienamente vigente e il *dies ad quem* è da individuare nella data di entrata in vigore del regolamento attuativo, D.M. n. 160 del 2013.

La criticità più significativa ha riguardato la difficoltà riscontrata nella concreta prassi operativa relativamente alla realizzazione delle modalità informatiche della tenuta dell'Albo. Come sopra esposto è in fase di realizzazione il programma software che consentirà entro la fine del prossimo mese di maggio di avviare l'Albo nelle modalità *online* consentendone il pieno funzionamento.

SEZIONE 6 - CONGRUENZA CON IL PROGRAMMA DI GOVERNO DELLE EFFETTIVE CONSEGUENZE DELLE INNOVAZIONI NORMATIVE

Il provvedimento è del tutto in linea con il programma di Governo innestandosi in un processo riformatore che ha visto l'attività di raccordo Parlamento/Governo impegnata nell'azione di contrasto ai c.d. "patrimoni mafiosi" rispetto alla quale la creazione dell'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e confiscati è da ritenere uno dei punti più rilevanti del riassetto normativo in materia di misure di prevenzione.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

L'albo degli Amministratori giudiziari istituito con decreto legislativo n. 14/2010 è allo stato in vigore nella sola forma cartacea. Le difficoltà organizzative inizialmente non previste e riscontrate nella fase di realizzazione nelle modalità telematiche della tenuta dell'Albo non ne hanno permesso ad oggi il pieno funzionamento. Non è pertanto possibile allo stato valutare i tempi di conclusione del procedimento di iscrizione all'Albo atteso che come prescritto dal regolamento attuativo sopra indicato anche la domanda va sottoscritta con firma digitale e deve essere presentata insieme agli allegati con le procedure online.

Ciò posto non si ravvisa la necessità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione, considerato che l'Amministrazione sta provvedendo ad ovviare alle difficoltà riscontrate in sede di applicazione pratica del provvedimento *de quo* avvalendosi della collaborazione di altri articolazioni di questo Ministero.

ALLEGATI

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento: Dipartimento per gli Affari di giustizia, Direzione generale della Giustizia Civile.

Roma, **2 APR. 2015**


Firma del responsabile

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

2 febbraio 2010

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante: "Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari", emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.**Indicazione del referente dell'amministrazione proponente:** Dr. Alberto Galanti, magistrato addetto all'Ufficio Legislativo, tel. 0668852966, email: alberto.galanti@giustizia.it.**Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.****A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

Il decreto si innesta in un processo riformatore che ha visto l'attività del raccordo Parlamento/Governo impegnata nel contrasto ai c.d. "patrimoni mafiosi" e che si è articolata nei due c.d. "Pacchetti sicurezza" (decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 e L. 94/2009), grazie ai quali è oggi consentito disporre misure di prevenzione patrimoniali anche disgiuntamente rispetto a quelle personali e persino in caso di morte del proposto, sulla base del concetto che la pericolosità va riferita al bene "in sé", e non solo al soggetto.

In particolare, l'articolo 2, comma 12, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha modificato l'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituendo le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari».

Il successivo comma 13 conferisce delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quale dovrà essere articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.

La delega, in particolare, impone al Governo di definire:

- a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
- b) l'ambito delle attività oggetto della professione;
- c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;
- d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;
- e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

Ai sensi del comma 14, lo schema del decreto legislativo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 13, sono stabilite le modalità di tenuta e

pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Si è riscontrata nella prassi giudiziaria una grande disomogeneità sia nei criteri di scelta degli amministratori giudiziari sia — nel silenzio della legge — nelle modalità di liquidazione del corrispettivo, tanto da spingere alcuni tribunale ad emanare circolari contenenti apposite tabelle per la liquidazione.

Tale quadro è emerso in modo chiaro in occasione di numerosi incontri di studio dedicati alla ampia tematica delle misure di prevenzione, sia quelle organizzate dal Consiglio Superiore della Magistratura che dagli esperti giuridici di settore, nonché nel corso della redazione delle modifiche normative da apportare alla legislazione antimafia in occasione di c.d. "tavoli tecnici" interministeriali.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Si rendeva quindi necessario procedere all'emanazione di una disciplina uniforme sul territorio nazionale, indicando per via legislativa i requisiti di professionalità degli amministratori giudiziari e le modalità di calcolo del corrispettivo per le loro prestazioni.

Il presente schema di decreto legislativo intende pertanto assicurare una gestione omogenea e affidata a soggetti competenti dei beni sequestrati alle organizzazioni criminali, secondo quanto disposto dalla legge delega.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo di breve termine è costituito dall'immediata costituzione dell'Albo. Gli indicatori saranno costituiti dal funzionamento a regime dell'Albo stesso.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I principali destinatari dell'intervento normativo sono gli uffici giudiziari, ma anche le categorie professionali che potranno svolgere le funzioni di amministratori giudiziari.

In particolare, avranno diritto all'iscrizione coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni:

- a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b) nell'Albo professionale degli avvocati.

Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale, il comma 2 precisa che il requisito dello svolgimento di attività professionale di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.

Si prevede tuttavia, al fine di valorizzare professionalità nuove, che i soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale da almeno tre anni.

In sede di prima formazione dell'Albo, si prevede che possano essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

- a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni;

b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di amministratore giudiziario; Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, si prevede che possano essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 4-bis (già tezo comma), della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali;

b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Si prevede infine che per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, il termine indicato ai commi 2 e 3 è ridotto a tre anni.

Sezione 2. Le procedure di consultazione.

Lo schema di decreto risulta il prodotto della collaborazione dell'U.L. con il Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria, Direzione Generale per la Giustizia Civile, Ufficio III. È stato quindi acquisito il concerto delle altre Amministrazioni coinvolte (Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico). La redazione del testo è stata preceduta da incontri con rappresentanti del Ministero dell'interno, mentre è stata valutata ma non ritenuta opportuna l'opzione di coinvolgere rappresentanti delle categorie professionali interessate dall'intervento.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).

L'intervento in materia è imposto dalla legge di delega contenuta nell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non vi sono opzioni alternative, trattandosi di atto normativo che costituisce esercizio del potere di delega legislativa attribuita al Governo da legge dello Stato.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'analisi è stata eseguita sulla base della realtà fattuale emergente dagli uffici giudiziari.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione prescelta non presenta svantaggi.

I vantaggi sono costituiti:

- a) dall'omogeneità nei criteri di scelta degli amministratori giudiziari, che ora dovranno possedere requisiti di professionalità ed onorabilità precisi;
- b) dalla presenza di criteri certi per la liquidazione del corrispettivo degli amministratori giudiziari.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

L'altra opzione possibile era quella di istituire una agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati, ma ciò avrebbe creato difficoltà di raccordo con le autorità giudiziarie precedenti fino al momento della confisca definitiva e avrebbe incontrato maggiori difficoltà di copertura finanziaria.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Si è valutato che la struttura organizzativa, strumentale e finanziaria del Ministero della giustizia è in grado di assorbire gli effetti dell'intervento regolatorio. Non vi sono quindi fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento medesimo.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

La certezza in ordine ai requisiti professionali e alle modalità di calcolo del corrispettivo potrà ridurre sensibilmente le disomogeneità attualmente esistenti tra le diverse aree geografiche del Paese, incrementando la competitività.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Ministero della giustizia. Saranno inoltre coinvolti gli uffici giudiziari chiamati a nominare gli amministratori giudiziari e tutti i soggetti coinvolti nell'amministrazione della giustizia.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il decreto legislativo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio è posto a carico del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale per la Giustizia Civile.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

La delega non prevede la possibilità di emanare decreti legislativi "correttivi". Eventuali implementazioni del sistema saranno effettuate, su iniziativa del Ministero della giustizia, a seguito della verifica che verrà eseguita a scadenza dei due anni, come previsto dalla verifica dell'impatto regolatorio, e comunque in occasione di eventuali necessità che dovessero emergere.



Ministero della Giustizia

3/3-47

UFFICIO LEGISLATIVO



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL
ROMA

OGGETTO: Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85. Verifica dell'Impatto della Regolamentazione (VIR).

Si trasmette la relazione di Verifica dell'Impatto della Regolamentazione (VIR), relativa al decreto legislativo indicato in oggetto.

d'ordine del Ministro
IL VICE CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO VICARIO
Giuseppe Santalucia

**RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE
(VIR)**

OGGETTO: Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85.

- **Amministrazione responsabile dell'adozione:** Ministero della Giustizia di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.
- **Data di entrata in vigore:** 4 ottobre 2010
- **Indicazione del referente dell'amministrazione:** d.ssa Adele Pompei;
telefono 06/68853092,
indirizzo email: adele.pompei@giustizia.it

ASPETTI INTRODUTTIVI

- a) **Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica ex post nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.**

L'intervento normativo si è reso necessario per dare esecuzione alla delega legislativa contenuta nell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria.

Il decreto è, pertanto, finalizzato ad integrare l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del Laboratorio Centrale (L.A.C.) per la banca dati nazionale del DNA, da costituirsi presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al fine di facilitare l'identificazione degli autori di delitti.

- b) **Le principali indicazioni di contesto, quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento, evidenziatesi nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi etc.**

Non sono emersi elementi al riguardo.

e) Gli eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.

Non sono emersi elementi al riguardo.

SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA'

Come evidenziato nella relazione AIR, il decreto legislativo n. 162 del 2010, attraverso l'istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, realizza l'obiettivo di disciplinare, coerentemente con i principi di delega espressi dalla legge, i requisiti di professionalità, le modalità di accesso e le progressioni in carriera degli appartenenti ai ruoli suddetti.

La concreta realizzazione della previsione normativa è stata però demandata all'emanazione di uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, per la determinazione degli specifici profili professionali e le modalità di svolgimento dei concorsi dei ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria, comprendenti le figure professionali degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici.

Sono stati di conseguenza adottati i sottoindicati regolamenti:

- decreto del Ministro della Giustizia 22 dicembre 2012, n. 268, recante "Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162".
- decreto del Ministro della Giustizia 9 ottobre 2013, n. 130, recante "Regolamento per le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162".
- decreto del Ministro della Giustizia 11 giugno 2014, n. 107, concernente "Regolamento recante le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per la nomina alle qualifiche iniziali dei ruoli tecnici degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria".

L'iter procedurale dei bandi di concorso per la prima alimentazione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (pubblicati nella G.U. n. 9 del 31.01.2014) è di seguito sintetizzato:

- si sono conclusi recentemente i concorsi banditi per un totale di n. 29 posti rispettivamente per: n. 7 vice direttore tecnico - profilo di biologo; n. 2 posti di vice direttore tecnico - profilo di informatico; n. 7 posti di vice perito tecnico - profilo di biologo; n. 4 posti di vice perito tecnico - profilo di informatico; n. 4 posti di vice revisore tecnico; n. 5 posti di allievo operatore tecnico.
- nel prossimo mese di settembre 2015 si procederà ad avviare i percorsi formativi rivolti ai

vincitori dei concorsi per i ruoli tecnici.

- risultano avanzati, allo stato, 1 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed 1 ricorso al TAR in riferimento al concorso per perito biologo ed 1 ricorso al TAR in riferimento al concorso per revisore tecnico; i suddetti ricorsi, tutti riferiti a deficit strutturale, allo stato, non hanno avuto effetti sulle procedure concorsuali.

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI

Per quanto attiene ai costi ed alle previsioni di spesa, all'atto dell'assunzione di detto personale si stima un onere di spesa per la corresponsione del trattamento economico fondamentale, pari a complessivi euro 1.580.882,30 annui, lordo Stato.

I costi presunti dell'attività formativa a favore dei vincitori dei concorsi per l'assunzione nei ruoli tecnici sono da ritenere, allo stato, i seguenti:

- costi presunti per la formazione specialistica: circa 16.000 euro;
- costi presunti per la formazione in generale: circa 25.000 euro.

L'Istituto Superiore di Studi Penitenziari provvederà a pianificare e a realizzare le attività del corso di formazione e degli esami finali, nei limiti dei fondi assegnati sul capitolo di spesa relativo ai corsi di formazione per la Polizia Penitenziaria che, attualmente, al netto di quanto inviato ai Provveditorati Regionali per la formazione decentrata, ammonta a circa 50.000 euro.

Si rappresenta, inoltre, che non si sono manifestati costi di gestione per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, costi che l'art. 36 del d.lgs. n. 162/2010 (clausola di copertura finanziaria) quantifica solo in relazione al trattamento economico annuo del personale dei diversi ruoli tecnici da assumere.

Si richiamano, altresì, i dati relativi alla spesa sostenuta da questa Amministrazione per l'affidamento a ditte esterne dei servizi di gestione delle prove preselettive e selettive dei concorsi indetti per l'assunzione del personale tecnico, nei termini di seguito specificati:

- vice direttore biologo: 8.228,90 euro;
- vice perito biologo: 9.348,86 euro;
- vice perito informatico: 10.767,72 euro;
- vice revisore tecnico: 18.056,00 euro;
- operatore tecnico: 15.860,00 euro.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI

Con il funzionamento a regime dei ruoli tecnici sarà possibile effettuare un'analisi più dettagliata degli effetti del provvedimento.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni sono osservate in quanto l'istituzione dei ruoli tecnici ha dotato il Corpo di polizia penitenziaria di professionalità con esperienza specifica in un settore molto delicato.

SEZIONE 5 - CRITICITA':

Non si sono evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

- i) sono in corso di raggiungimento le finalità poste alla base dell'adozione dell'intervento;
- ii) non sono insorti di costi o effetti non previsti;
- iii) non sono previste misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

ALLEGATI

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Elementi informativi trasmessi dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (nota GDAP-0180014-2015)

Roma, 4 GIU. 2015

Firma del responsabile

Adele Rompei

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

9 luglio 2010

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante: "ISTITUZIONE DEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA", emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009 n. 85.**Indicazione del referente dell'amministrazione proponente:** Dr. Alberto Galanti, magistrato addetto all'Ufficio Legislativo, tel. 0668852966, email: alberto.galanti@giustizia.it.**Sezione I. Il contesto e gli obiettivi.****A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

La legge 30 giugno 2009 n. 85, con la quale l'Italia ha aderito al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, ha delegato, all'art. 18, il Governo ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del Laboratorio Centrale (L.A.C.) per la banca dati nazionale del DNA, da collocarsi presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti.

Il L.A.C. provvederà, infatti, all'attività di "conservazione" dei campioni biologici, ossia della quantità di sostanza biologica prelevata alle persone detenute, e a quella di "tipizzazione", ossia al complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA caratterizzante ogni singolo individuo.

Il comma 2 del succitato articolo 18 stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo si deve attenere ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
- b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
- c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;
- d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Nel nostro ordinamento mancano sia un laboratorio che una banca dati centrale del DNA, destinati rispettivamente alla tipizzazione e alla conservazione dei tipi genetici estratti da soggetti arrestati e condannati.

Come visto, il decreto legislativo istituisce i ruoli tecnici destinati ad operare all'interno del laboratorio centrale, allocato presso il DAP del Ministero della giustizia.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Si rendeva quindi necessario procedere all'emanazione di una disciplina legislativa che disciplinasse, coerentemente con i principi di delega espressi dalla legge, i requisiti di professionalità, le modalità di accesso e le progressioni in carriera degli appartenenti ai ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo di breve termine è costituito dall'immediata costituzione dei ruoli tecnici della polizia penitenziaria. Gli indicatori saranno costituiti dal funzionamento a regime dei ruoli suddetti.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I principali destinatari dell'intervento normativo sono il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, le autorità giudiziarie, le Case circondariali, il Ministero dell'interno (in quanto destinatario dei profili estratti da conservare), le forze di polizia e i soggetti destinati al prelievo dei genotipo.

Sezione 2. Le procedure di consultazione.

Lo schema di decreto risulta il prodotto della collaborazione dell'U.L. con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il Ministero dell'interno. E' stato quindi acquisito il concerto delle altre Amministrazioni coinvolte (Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione).

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).

L'intervento in materia è imposto dalla legge di delega contenuta nell'articolo 18, della legge 30 giugno 2009 n. 85.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non vi sono opzioni alternative, trattandosi di atto normativo che costituisce esercizio del potere di delega legislativa attribuita al Governo da legge dello Stato.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.